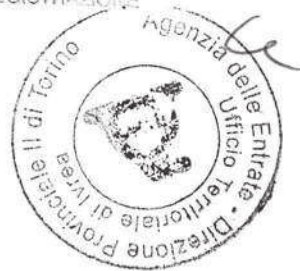


SCRITTURA PRIVATA PER COSTITUZIONE DI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

REG.TO AD IVREA
IL 27/6/23 AL N° 291

PER € 300
L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE



L'anno duemilaventitre, addì 19 (diciannove) del mese di Giugno, in Chieri (To), Via Vittorio Emanuele II n. 23, si sono riuniti, per costituire una libera associazione di promozione sociale, i seguenti Signori:

- **VIGLIANI Alberto**, nato a Torino il 31/05/1972 e residente in Cambiano (To) Strada Cassano n. 14, c.f. VGLLRT71E31L219X, di cittadinanza italiana;

- **BUSATTO Eugenio**, nato a Genova il 14/02/1979 e residente in Pino Torinese (To) Via Pietra del Gallo n. 6/2, c.f. BSTGNE79B14D969T, di cittadinanza italiana;

- **GIROTTI Nicola**, nato a Cesena (Fo) il 13/11/1978 e residente in Chieri (To) Via Roma n. 16, c.f. GRTNCL78S13C573T, di cittadinanza italiana;

- **FRAU Debora**, nata a Venaria Reale (To) il 10/10/1979 e residente in Cambiano (To) Strada Cassano, n. 14, c.f. FRADBR79R50L727I, di cittadinanza italiana;

- **ORLANDI Laura Gianna Tullia**, nata a Milano il 15/12/1980 e residente in Pino Torinese (To) Via Pietra del Gallo n. 6/2, c.f. RLNLGN80T55F205W, di cittadinanza italiana;

- **RICCHI Ilaria**, nata a Cesena (Fo) il 10/04/1978 e residente in Chieri (To) Via Roma n. 16, c.f. RCCLRI78D50C573F, di cittadinanza italiana;

- **VIGLIANI Angela**, nata a Torino il 15/11/1976 e residente in Cambiano (To) Strada Cassano n. 14, c.f. VGLNGL76S55L219U, di cittadinanza italiana;

Premesso che

- a) I sottoscritti Signori sono giunti all'accordo di costituire una libera associazione di promozione sociale, avente quale scopo, lo svolgimento in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, delle attività di interesse generale previste dall'allegato statuto, in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, ai sensi

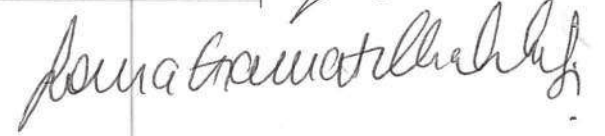
Alberto Vigliani
Eugenio Busatto
Nicola Girotti
Debora Frau
Laura Gianna Tullia Orlandi
Ilaria Ricchi
Angela Vigliani
Amministratore delegato

delle lettere a), d), i), l), v), w) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;	
b) E' volontà di tutti i presenti dichiarare e garantire il non fine di lucro dell'associazione e la libera adesione ad essa da parte di chiunque ne faccia richiesta, manifestando il desiderio di aderire alle iniziative dell'associazione;	
c) E' altresì ferma convinzione di tutti i presenti dichiarare e garantire che il funzionamento dell'associazione sarà basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati e che le cariche sociali saranno elettive.	
tutto ciò premesso,	
Si conviene e si stipula quanto segue	
<u>Art. 1°</u>	
Tra i Sigg. Vigliani Alberto, Busatto Eugenio, Girotti Nicola, Frau Debora, Orlandi Laura Gianna Tullia, Ricchi Ilaria e Vigliani Angela, viene costituita una associazione di promozione sociale denominata "spazio Omini A.P.S."	
<u>Art. 2°</u>	
L'associazione ha sede legale in Chieri (To), Via Vittorio Emanuele II n. 23 e potrà istituire ovunque sedi secondarie, filiali, succursali e depositi.	
<u>Art. 3°</u>	
L'associazione ha per oggetto la promozione e la diffusione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, previste dall'allegato statuto, in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, ai sensi delle lettere a), d), i), l), v), w) del precitato art. 5 del D.Lgs. 117/2017, prefiggendosi in particolare le seguenti finalità:	
1) la predisposizione di spazi di accoglienza volti a favorire lo scambio di gruppo tra i soci, in modalità sia spontanea che strutturata, anche attraverso laboratori e at-	









- | | |
|----|--|
| | tività creative, artistiche ed espressive per tutte le età; |
| 2) | la diffusione e la promozione di una cultura critica, attenta alla maternità e alla prima infanzia e alla genitorialità attraverso iniziative ed attività appropriate; |
| 3) | la promozione e il sostegno di iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la salute della persona secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Salute; |
| 4) | la promozione tra soci di tematiche relative alla genitorialità in tutte le sue possibili declinazioni a partire dal pensiero di accoglienza di una nuova vita fino alla sua concretizzazione nel corso della gestazione e poi nel periodo del puerperio e dell'età evolutiva; |
| 5) | l'organizzazione di attività e iniziative, anche in risposta a bandi pubblici, inerenti alle finalità associative, creando luoghi di incontro, condivisione, confronto, supporto e cura per tutte le famiglie del territorio promuovendo occasioni di socialità per i genitori, i bambini, le bambine e le famiglie; |
| 6) | l'attivazione di iniziative per promuovere l'interculturalità e l'intergenerazionalità; |
| 7) | la creazione di reti di collegamento tra l'associazione e le realtà territoriali pubbliche e private che si occupano della famiglia, siano esse realtà di cura, di sostegno o educative; |
| 8) | la divulgazione di notizie e informazioni riguardanti esperienze e sperimentazioni relative alle attività di competenza; |
| 9) | la pubblicazione, anche online, di opuscoli, libri e materiale informativo di varia natura attinenti agli scopi associativi, anche per conto di enti o istituzioni terze; |

Le attività e le iniziative sopra indicate non sono tassative, ma hanno un valore esemplificativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività di utilità sociale.

Alti yk
 Deo Sto
 Sento
 Michele far
 Thor huer
 E
 Anna Maria Tullia

Potrà inoltre compiere tutte le attività collegate e/o collaterali a quelle descritte e, quant'altro venga previsto dallo statuto dell'associazione, comprese le attività di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017.

Essa potrà altresì predisporre e concludere contrattualmente tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare e finanziaria, comprese le operazioni garantite con il patrimonio associativo o la firma degli associati e dei terzi, direttamente o indirettamente connesse alle attività principali, accessorie e complementari descritte.

Art. 4°

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, ma potrà essere sciolta con deliberazione dei 3/4 dell'assemblea degli associati, in qualunque momento.

Art. 5°

L'associazione viene costituita in ottemperanza ai disposti del Libro I, Titolo II, Capo III, artt. da 36 a 42 del c.c., nonché delle norme di cui al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 (codice del terzo settore) ed è retta sotto l'osservanza delle norme del presente atto e dello Statuto sociale che, previa lettura ed ampia discussione da parte dei presenti, viene approvato ed allegato al presente sotto la lettera "A", come parte integrante e sostanziale dello stesso e per tutti gli effetti di legge.

Art. 6°

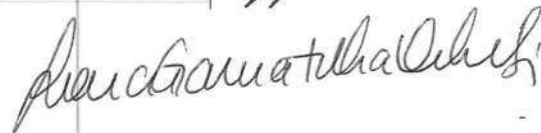
L'associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiori a 3 e non superiori a 7.

I costituenti Sigg. Vigliani Alberto, Busatto Eugenio, Girotti Nicola, Frau Debora, Orlandi Laura Gianna Tullia, Ricchi Ilaria e Vigliani Angela, nominano per la prima volta ed in via provvisoria, alla carica di Consiglieri i Signori:

- **VIGLIANI Alberto**

- **BUSATTO Eugenio**





- **GIROTTI Nicola**

attribuendo al Sig. **VIGLIANI Alberto** la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.

Detto Consiglio Direttivo provvisorio sarà modificato o ratificato in sede di prima assemblea a seguito di apposite elezioni.

Art. 7°

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8°

Gli utili netti di esercizio, se conseguiti, potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ed ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'allegato statuto.

In nessun caso gli utili conseguiti potranno avere una destinazione difforme dai requisiti mutualistici ai quali è ispirata l'associazione.

Le eventuali perdite della gestione potranno essere:

a - coperte con le riserve regolarmente costituite;

b - coperte con versamenti pro-quota da parte di tutti gli associati.

Art. 9°

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 10°

Tutte le spese del presente atto e consequenziali, sono a carico dell'associazione qui costituita.

Handwritten signatures and notes:
Vig. V.R.
Delega
S. L. M.
Indirizzo
Ther. L. M.
S. L. M.
donatamariaalch

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"spaziOmini APS"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "**spaziOmini APS**".

L'Associazione ha sede nel Comune di Chieri, in Via Vittorio Emanuele II, 23, (Provincia di Torino). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, ai sensi delle lettere a), d), i), l), v), w) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, prefiggendosi in particolare le seguenti finalità:

- A) la predisposizione di spazi di accoglienza volti a favorire lo scambio di gruppo tra i soci, in modalità sia spontanea che strutturata, anche attraverso laboratori e attività creative, artistiche ed espressive per tutte le età
- B) la diffusione e la promozione di una cultura critica, attenta alla maternità e alla prima infanzia e alla genitorialità attraverso iniziative ed attività appropriate;
- C) la promozione e il sostegno di iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la salute della persona secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Salute;
- D) la promozione tra soci di tematiche relative alla genitorialità in tutte le sue possibili declinazioni a partire dal pensiero di accoglienza di una nuova vita fino alla sua concretizzazione nel corso della gestazione e poi nel periodo del puerperio e dell'età evolutiva;
- E) l'organizzazione di attività e iniziative, anche in risposta a bandi pubblici, inerenti alle finalità associative, creando luoghi di incontro, condivisione, confronto, supporto e cura per tutte le famiglie del territorio promuovendo occasioni di socialità per i genitori, i bambini, le bambine e le famiglie.
- F) l'attivazione di iniziative per promuovere l'interculturalità e l'intergenerazionalità;
- G) la creazione di reti di collegamento tra il Centro e le realtà territoriali pubbliche e private che si occupano della famiglia, siano esse realtà di cura, di sostegno o educative;
- H) la divulgazione di notizie e informazioni riguardanti esperienze e sperimentazioni relative alle attività di competenza;
- I) la pubblicazione, anche online, di opuscoli, libri e materiale informativo di varia natura attinenti agli scopi associativi, anche per conto di enti o istituzioni terze;

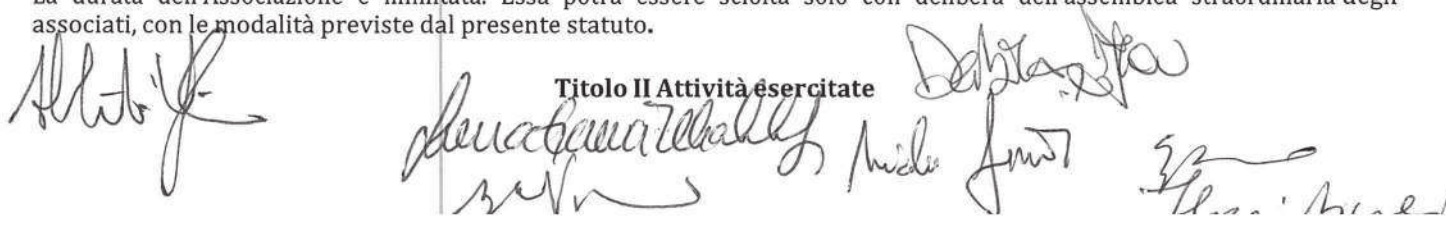
Le attività e le iniziative sopra indicate non sono tassative, ma hanno un valore esemplificativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività di utilità sociale.

Essa potrà altresì predisporre e concludere contrattualmente tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare e finanziaria, comprese le operazioni garantite con il patrimonio associativo o la firma degli associati e dei terzi, direttamente o indirettamente connesse alle attività principali, accessorie e complementari descritte.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate



Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

L'associazione si occupa di dare vita a luoghi di incontro, condivisione, confronto e supporto per tutte le famiglie del territorio promuovendo occasioni di socialità per le mamme, i papà, i bambini, le bambine e le famiglie. Si propone inoltre di accompagnare le famiglie nel percorso alla "genitorialità consapevole" credendo fermamente nell'importanza della relazione genitoriale come prevenzione al disagio infantile prima e giovanile poi. Organizza percorsi motori e ludico-creativi per bambini e bambine del territorio dai primi mesi fino alla maturità.

Quindi, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

- 1) Creare luoghi di incontro, condivisione, confronto, supporto e cura per tutte le famiglie del territorio promuovendo occasioni di socialità per i genitori, i bambini, le bambine e le famiglie.
- 2) Perseguire finalità civiche, di supporto e utilità sociali alle famiglie del territorio
- 3) Contribuire all'affermazione di idee nuove e antiche sull'importanza della gravidanza, del parto e del primo periodo di vita nella formazione della persona.
- 4) Promuovere un nuovo modo di "accogliere" una nuova famiglia, che rispetti i suoi diritti e le sue esigenze come nucleo e persona.
- 5) Contribuire al dibattito culturale in tema di maternità, paternità, nascita, prima infanzia e genitoriali
- 6) Rappresentare gli associati nei rapporti con Istituzioni nazionali, regionali e locali.

In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, esercita e organizza le seguenti attività, meglio descritte nell'allegato (A) al presente Statuto:

Elenco delle attività per la donna, la mamma e la coppia/famiglia:

- Cerchio delle mamme
- Percorsi di accompagnamento alla nascita
- Percorsi di accompagnamento alla nascita in Hypnobirthing, per preparare un parto sereno
- Incontri e consulenza con la Doula
- Counselling
- Incontri tematici e figure professionali a disposizione: osteopatia, ostetricia, nutrizione, allattamento, svezzamento, professionista del sonno, psicologia, riflessologia, baby wearing, postura, massaggio infantile, pavimento pelvico, psicomotricità, educatori dell'età evolutiva
- Yoga prenatale e post parto mamma bebè
- Yoga per la donna
- Danza in fascia
- Tenda rossa
- Cerchio delle nonne
- Incontri mamma-figlia
- Corsi di distruzione pediatrica
- Corso di massaggio infantile AIMI
- Incontri montessoriani per mamme e neonati
- Spazio dedicato all'infertilità, inseminazione, lutto perinatale
- Seminari per genitori, o per coloro che desiderino approfondire temi legati all'educazione
- Babybrains: percorsi genitoriali per accompagnare i bambini e le bambine con scienza e amore secondo le scoperte delle neuroscienze, durante la crescita
- Gruppi di sostegno alla genitorialità
- Voltaggina: corsi per adulti sull'avvicinamento alla lettura di albi illustrati per bambini e tecniche di lettura ad alta voce

Elenco delle attività per la famiglia, i bambini e le bambine:

- Spazio di gioco: spazio di incontro e gioco per bambini
- Letture di albi illustrati per l'infanzia
- Laboratori creativo manipolativi
- Laboratori espressivo-teatrali
- Club dei lettori (un circolo pensato per i bambini della scuola primaria)

Elenco delle attività motorie in età evolutiva:

Yoga



- Psicomotricità

Le attività e le iniziative sopra indicate non sono tassative, ma hanno un valore esemplificativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività di utilità sociale. L'associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Le attività di interesse generale possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altrisoggetti.

Le attività di interesse generale sono svolte nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiariconvidenti degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periododi imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017.

Le attività di interesse generale possono essere inoltre svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui sopra, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- a) può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni,ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- c) Qualora l'associazione provveda ad affiliarsi ad Enti ricompresi tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25agosto 1991, n. 287, iscritti nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

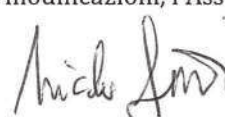
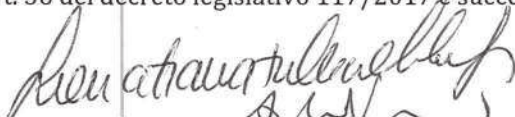
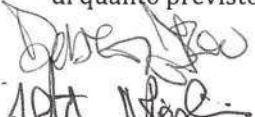
L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modicovalore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno2022 e successive modificazioni.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggettipubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire,e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività e al perseguimento delle proprie finalità,e nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione può ricorrere a



prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

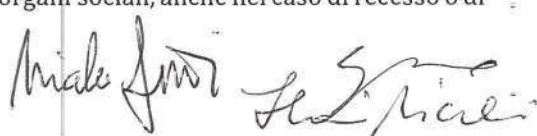
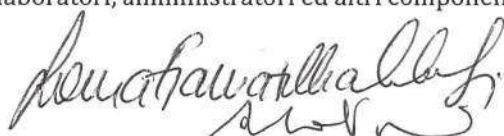
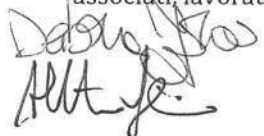
Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di



ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Incaso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 esuccessive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbaliredatti per atto pubblico;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del DLGS 117/2017, in cui vanno iscritti tutti ivolontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Alloscopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV Gli Associati

Art.15 Adesione all'Associazione

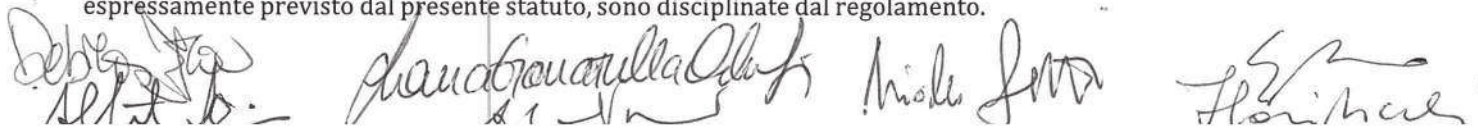
L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, cheaccettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con leloro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Se si associano altri enti del Terzo settore o senzascopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilitàgenitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalladata della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamenteconvocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con ladomanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.



Art. 16 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 17 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

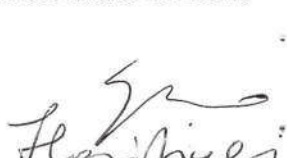
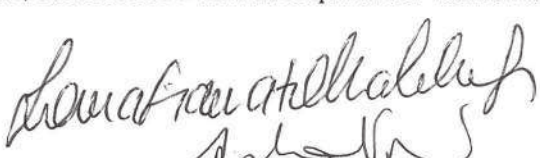
L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- L'organo di controllo, ove istituito o nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- L'organo di revisione, ove istituito o nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.



Art. 20 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo e le modalità di svolgimento, e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogniqualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. Sia in via ordinaria che straordinaria;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e disoggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione,

Debita
Donatella *Michele* *Antonio*

nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;

- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo e le modalità di svolgimento, e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 22 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione

L'Organo di Controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica per 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

L'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

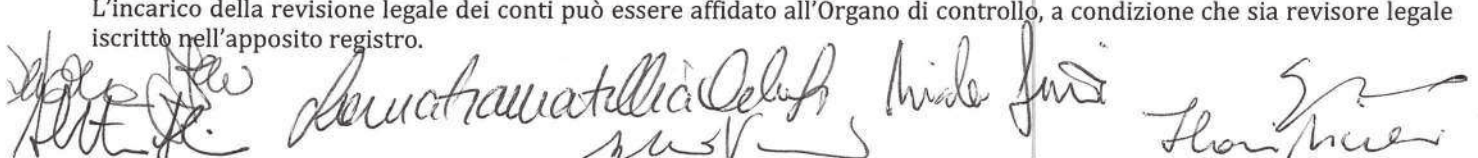
Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni delle Assemblee, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

E' possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Acquisizione della Personalità Giuridica

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, l'Associazione si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'associazione potrà in ogni caso richiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017. In tal caso sarà cura del Notaio rogante, una volta effettuati tutti i controlli e le verifiche di cui al richiamato art. 22 del D.Lgs. 117/2017, provvedere all'iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del RUNTS, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Sarà viceversa cura del legale rappresentante dell'Ente, iscrivere nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, successive all'iscrizione, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, dovranno senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 26 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 27 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 28 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al Codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione può dotarsi di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 29 Finali

Ai fini del presente Statuto e del rispetto delle norme di legge vigenti, viene espressamente stabilito:

- a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere favorevole del competente Ufficio del RUNTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissibilità ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) la non valutabilità della quota o contributo associativo.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua regolare approvazione.

Ezio Basso
Flaminio Piccoli
Nicola Fatti
Alberto Fatti

Anna Gravattola
S. M. V.
Domenico Fatti

Definizione delle attività di cui all'articolo 5) dello statuto sociale:

- 1) Per CERCHIO DELLE MAMME si intende:
Un luogo e uno spazio ove, a cadenza settimanale, trovare ascolto, supporto, confronto sostegno e condivisione rispetto alle problematiche legate alla maternità e alla genitorialità.
L'obiettivo è la condivisione tra mamme rispetto a dubbi e paure durante la gravidanza, nell'accudimento e nella crescita del neonato. La finalità di questo spazio di confronto è rafforzare il senso di competenza delle madri in un clima di non-giudizio, riservatezza, rispetto e accoglienza di posizioni e pensieri diversi.
Le tematiche affrontate sono: la nuova esperienza genitoriale, il sonno del bambino, il pianto, il corpo dopo il parto, il rientro al lavoro, il rapporto col partner, la relazione con le figure che accudiscono il bambino, la nascita di fratelli/sorelle, e tante altre a seconda dei bisogni di chi partecipa.
Gli incontri possono essere su argomenti specifici e guidati da figure professionali (nutrizionista, osteopata, doula, esperti del sonno, pedagogisti, esperti di educazione motoria), o essere incontri liberi, senza temi stabiliti per permettere una fruizione indipendente dall'argomento finalizzata al rinforzo del senso di competenza e sicurezza delle mamme, della condivisione e della creazione di nuove reti sociali di conoscenze.
- 2) Per CONSULENZA DOULA si intende:
L'arrivo di un bambino e il periodo della gravidanza possono essere un'esperienza unica e bellissima ma anche faticosa per la donna e la famiglia che si devono adattare a nuovi ritmi di vita e nuove responsabilità. La Doula è una figura che ha il compito di stare accanto alle donne e alle famiglie nella gravidanza, durante e dopo la nascita di un figlio: si prende cura della mamma e del nucleo familiare e li aiuta in uno dei momenti più delicati, faticosi e meravigliosi della vita. La Doula non ha competenze mediche e non si sostituisce in alcun modo alle figure sanitarie (ostetrica, ginecologa, pediatra, psicologa) ma anzi collabora con esse in una sinergia vincente che mette al centro la donna, la sua salute e la sua serenità.
- 3) Per COUNSELLING si intende:
I momenti di cambiamento possono essere faticosi e portare confusione, il counseling è uno spazio di ascolto e di parola che aiuta a portare chiarezza e ad alleggerire il vissuto.
Si possono imparare tecniche di rilassamento che permetteranno di abbassare lo stress conseguente al disagio che si vive, corresponsabile di un aumento del vissuto negativo. Imparando come rilassarsi, si potrà aiutare ad instaurare un circolo virtuoso per sentirsi più positivi ed affrontare le sfide con più senso di efficacia.
Il counseling lavora sul tuo presente, attraverso il tuo racconto, per aiutarti a trovare il modo per stare il meglio possibile nel tuo quotidiano.
- 4) Per YOGA PRENATALE E MAMMA BEBÉ si intende:
Un' ora di movimento dolce, asana (posizioni yoga), respirazione, canto e visualizzazioni per accompagnare il periodo della gravidanza e prepararsi al parto.
È lo spazio della pancia che cresce, del corpo e dei pensieri che maturano.
Serve per focalizzarsi su quello che si sta vivendo, accompagnarlo e prepararsi al parto, perché sia una bella esperienza trasformativa.
- 5) Per YOGA POST PARTO MAMMA-BEBE' e PILLOLE DI MASSAGGIO si intende:
È uno spazio di tempo in cui si può partecipare col bebè per (ri)contattare e muovere il corpo dopo il parto, in modo dolce e rispettoso dei tempi e delle intensità.
Ispirazioni yoga, attenzione al pavimento pelvico e il piacere del risveglio del corpo.
Durante le lezioni ci saranno anche pillole di massaggio bebè.
- 6) Per YOGA THERAPY PER LA DONNA - YONI SHAKTY si intende:
Incontri di Yoga legati al ciclo femminile: dalla giovinezza alla menopausa. Lavora sulla salute e il benessere della donna e dell'apparato riproduttivo femminile (anche quando, per i motivi più svariati, questo non sia fisicamente presente nel corpo)
Previene, attenua, gli eventuali fastidi legati alle mestruazioni, alla stanchezza, alla sindrome premestruale, alla menopausa.
Accompagna i passaggi dal menarca alla menopausa.
Aumenta il benessere, la pace e l'armonia in ogni fase.
- 7) Per VOLTAPAGINA si intende:
Può un libro diventare un re, un lupo, un bambino, un mostro, un mondo intero, attraverso la voce del lettore?
Corso di lettura espressiva ad alta voce per narrazioni destinate al piccolo pubblico adulto, in cui si apprendono tecniche che rendono efficace e magica la lettura e in cui si riceve una bussola per orientarsi nel meraviglioso mondo degli albi illustrati. Dedicato a tutti coloro che vogliono emozionarsi ed emozionare leggendo un libro per ritrovarlo negli occhi di un bambino.
- 8) Per SPAZIO GIOCO si intende:
Un luogo e un momento dove incontrarsi, ritrovarsi e confrontarsi tra mamme, papà, nonni, babysitter e chi si prende cura di bambini e bambine che non frequentano nidi o scuole dell'infanzia.

L'obiettivo con cui nasce questo progetto a cadenza settimanale è quello di dedicare a grandi e piccoli uno spazio polifunzionale e protetto di socializzazione, per svolgere attività di gioco libero e attività strutturate di vario genere: attività ludico-creative, educative e culturali, individuali e di gruppo.

- 9) Per LABORATORI CREATIVO MANIPOLATIVI si intende:
La scelta del termine laboratorio è legata al senso del "fare esperienza", i laboratori saranno un luogo dove giocare per apprendere e fare per capire, un luogo multidisciplinare di conoscenza, creatività, libertà, sperimentazione e scoperta. Creare con le mani, con il corpo, con le idee e i pensieri; significa costruire un nuovo canale di comunicazione con l'altro e con la realtà che ci circonda con ispirazione al metodo "giocare con l'arte" di Bruno Munari.
- 10) Per YOGA IN ETÀ EVOLUTIVA si intende:
Fare yoga con il metodo Balyayoga significa avvicinarsi ad un percorso di crescita che permette ai bambini, attraverso il gioco, i racconti e la creatività, di sperimentare le proprie capacità fisiche ed emotive incrementando la conoscenza di sé stessi. Lo yoga promuove la crescita di piccole persone consapevoli di sé, delle proprie relazioni e capaci di trasmettere i valori universali e la bellezza. Istruttrice accreditata csen.
- 11) Per PSICOMOTRICITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA si intende:
La pratica psicomotoria di Aucouturier (PPA) offre ai bambini la possibilità di compiere un percorso dall'agire al pensare attraverso la libera espressione del corpo considerato il mezzo privilegiato per la comunicazione del bambino ancora fino ai 9 anni. L'attività proposta in un spazio "fatto ad arte" consente un percorso di maturazione affettiva-emotiva-cognitiva dei bambini in presenza di uno Psicomotricista specialista in ppa che consente il riconoscimento degli stati emotivi.

Ego Basso
Lionel
Michele
Pitt

Renata
Michele
Della